

Allegato "A" all'atto n. 2918 della raccolta

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINI

1. E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata "CSV Napoli ETS", Associazione riconosciuta del Terzo Settore.

L'associazione utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo ETS.

2. "CSV Napoli ETS" è un'Associazione apartitica e senza fini di lucro, si ispira a principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed ha lo scopo di realizzare, ogni attività di supporto tecnico, formativo ed informativo, tesa a promuovere, sostenere e sviluppare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 61, c. 1, lett. a).

3. L'Associazione persegue anche la specifica finalità di esercitare le funzioni e le attività di Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli ai sensi del CAPO II del D.L. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" (di seguito CTS).

4. "CSV Napoli ETS" è disciplinato dal CTS ed, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

5. "CSV Napoli ETS" non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, né trasferisce a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 2 - SEDE

1. La sede legale di "CSV Napoli ETS" è fissata nel Comune di Napoli.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di istituire sedi secondarie ed operative, sportelli territoriali, uffici o rappresentanze, per il miglior perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto e dei regolamenti di "CSV Napoli ETS".

ART.3 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. "CSV Napoli ETS" intende promuovere e consolidare rapporti con gli enti locali, gli enti territoriali a finalità sociale e gli altri soggetti pubblici e privati al fine di facilitare proficue relazioni operative e di reperire risorse per supportare e sostenere il volontariato, in particolare delle organizzazioni di volontariato e degli altri ETS.

3. A tali fini, "CSV Napoli ETS" può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di ogni struttura,

privata o pubblica, che riterrà idonea allo scopo, privilegiando in tal senso, le organizzazioni appartenenti al mondo del volontariato e del Terzo settore.

4. In particolare, "CSV Napoli ETS", garantendo pari condizioni di accesso e di beneficio a tutti i potenziali utenti delle attività, iniziative e servizi propri, ed escludendo qualsivoglia discriminazione ideologica, razziale, religiosa, culturale, di genere, economica o di ogni altra natura, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, "CSV Napoli ETS" intende:

- al fine di perseguire i propri scopi, esercitare la propria attività nell'ambito delle finalità di volta in volta individuate nei propri programmi di attività e nella propria programmazione di cui agli artt. 61, 62, 63 e 65 del CTS;

- qualora l'Associazione sia accreditata come centro di servizio per il volontariato, svolgere le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 63 co. 1 e le attività di cui all'articolo 63, comma 2 del CTS;

- promuovere, organizzare e realizzare strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte di organizzazioni e soggetti singoli, in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato; nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

- offrire assistenza qualificata e consulenza per la programmazione e lo svolgimento di specifiche attività di volontariato;

- fornire consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della raccolta fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

- sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione dei volontari o di coloro che aspirano ad

esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative, a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

- svolgere studi e ricerche;
- mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività delle organizzazioni di volontariato nazionali e locali e del Terzo settore;
- realizzare attività editoriali, volte a creare dibattito culturale sul volontariato ed il sociale, fornendo notizie ed approfondimenti specifici mediante pubblicazioni cartacee e/o digitali, radiodiffusioni, trasmissioni televisive, siti di informazioni e testate giornalistiche;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- fornire servizi attinenti al Terzo settore, promuovendo pratiche di amministrazione condivisa con enti locali, Istituzioni pubbliche e private;
- fornire servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti e attrezzature;
- mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore, le strutture pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- promuovere e sostenere attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- finanziare o co-finanziare, sulla base di fondi appositamente ricevuti o individuati, diversi da quelli provenienti dal FUN (Fondo Unico Nazionale), progetti la cui attuazione è assicurata da organizzazioni di volontariato e da enti del Terzo settore, da realizzarsi singolarmente o in forma associata o coordinata;
- promuovere e sviluppare attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti (ex art. 93 co. 5 CTS), anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

5. "CSV Napoli ETS" potrà erogare i propri servizi, a titolo gratuito ovvero con partecipazione alle spese o verso corrispettivo, a favore di organizzazioni di volontariato e di enti del Terzo settore che utilizzano volontari nello svolgimento delle proprie attività.

6. "CSV Napoli ETS" potrà altresì stipulare, per la prestazione dei servizi, convenzioni a titolo oneroso o gratuito con organizzazioni di volontariato, enti del Terzo settore, enti pubblici e privati, altri Centri di Servizio o altri enti.

7. In particolare, "CSV Napoli ETS" potrà promuovere,

partecipare e contribuire al rafforzamento di iniziative di coordinamento e di sviluppo di attività congiunte e comuni ai Centri di Servizio per il Volontariato operanti sul territorio nazionale.

8. Quanto indicato nel presente articolo - limitatamente alle attività finanziate con le risorse del FUN - sarà attuato in conformità a quanto previsto dall' Art. 61, c. 1, lett. b), lett. c) e secondo i principi contenuti nell'art. 63 del CTS e nei limiti e alle condizioni previste dallo stesso CTS.

9. L'Associazione può inoltre, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, entro i limiti di cui all'art. 6 del CTS.

ART.4 - ASSOCIATI

1. Possono aderire le organizzazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore che ne facciano richiesta, con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. L'organizzazione di volontariato o l'ente di Terzo settore che intende divenire associato di "CSV Napoli ETS", deve presentare formale domanda di adesione al Consiglio Direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto, debitamente motivato, deve essere comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla sua adozione. Contro il suddetto provvedimento, l'aspirante associato ha diritto a presentare ricorso all'Assemblea degli associati. Tale Assemblea, nella prima riunione ordinaria utile, delibera in merito al ricorso, previo parere del Collegio dei Garanti.

3. Possono aderire a "CSV Napoli ETS":

a) Enti del Terzo settore, con una sede legale ed operativa nell'area metropolitana di Napoli, costituenti una articolazione territoriale di una rete associativa di cui all'art. 41 e ss. del CTS, non aderenti ad altri ETS già associati a CSV Napoli ETS;

b) Enti del Terzo settore, con una sede legale ed operativa nell'area metropolitana di Napoli, aderenti ad un Ente del Terzo settore che abbia sedi autonome regolarmente costituite in almeno n. 4 regioni oppure 6 province, non aderenti ad altri ETS già associati a CSV Napoli ETS;

c) Enti del Terzo settore di secondo livello, con una sede legale ed operativa nell'area metropolitana di Napoli, la cui base associativa sia costituita da almeno quattro ETS aventi sede legale nell'area metropolitana di Napoli, non aderenti ad altri ETS già associati a CSV Napoli ETS.

4. L'ammissione ad associato si perfeziona con l'iscrizione nel Registro degli associati che contiene le medesime sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. L'adesione a "CSV Napoli ETS" è a tempo indeterminato e

non può essere disposta per un periodo determinato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

6. Gli associati sono tenuti a:

- a. osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto, gli altri regolamenti associativi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di "CSV Napoli ETS" e degli altri associati;
- c. contribuire responsabilmente al funzionamento di "CSV Napoli ETS", prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
- d. versare le quote associative.

7. Tutti gli associati hanno diritto a:

- a. prendere parte alle assemblee;
- b. accedere alle cariche associative;
- c. essere informati e coinvolti nelle attività di "CSV Napoli ETS";
- d. prendere visione delle delibere e della documentazione relativa alla gestione di "CSV Napoli ETS", con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto.

8. La qualifica di associato viene meno:

- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b. decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell'adesione;
- c. delibera di esclusione;
- d. mancato pagamento della quota associativa.

9. L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di almeno uno dei seguenti motivi:

- a. comportamento contrastante con gli scopi di "CSV Napoli ETS" e/o con i principi indicati al precedente art. 1;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi associativi;
- c. adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con i principi e le finalità di "CSV Napoli ETS".

10. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato, dal Consiglio Direttivo, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 5 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi di "CSV Napoli ETS":

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. L'Organo di controllo;

e. Collegio dei garanti.

2. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, ai componenti degli organi dell'Associazione non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Tutti i componenti degli organi dell'Associazione devono essere scelti tra persone in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza con riferimento al Terzo settore ed al volontariato.

4. Tutti i componenti degli organi dell'associazione devono godere di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. In particolare, non possono ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio Direttivo:

a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) i parlamentari nazionali ed europei;

d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

5. Tutti i componenti degli organi dell'Associazione non devono avere riportato condanne per un qualsiasi reato non colposo.

6. È in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di cariche associative in "CSV Napoli ETS", la partecipazione ad organi associativi di organizzazioni in palese contrasto con gli scopi ed i principi di "CSV Napoli ETS" dichiarati nel presente Statuto.

7. La durata delle cariche dei componenti gli organi associativi di "CSV Napoli ETS" è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. I componenti degli organi associativi di "CSV Napoli ETS" che subentrano a quelli precedentemente eletti durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione dalle cariche dei componenti gli organi associativi di "CSV Napoli ETS" per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti.

8. Le riunioni degli organi associativi vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo associativo si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti

i suoi componenti.

9. Le riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

10. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, "CSV Napoli ETS" pubblicherà e terrà aggiornati annualmente sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi "amministrativi" e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di "CSV Napoli ETS" ed è composta da tutti gli associati iscritti nell'apposito Libro che partecipano tramite un loro rappresentante.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, nella sua prima riunione, dal delegato più anziano per età.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo entro la fine dell'esercizio corrente ed entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, fatte salve eventuali proroghe deliberate dall'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea è convocata altresì, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

5. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega ad altri associati, i quali, al fine di evitare le situazioni di cui all'art. 61, c.1, lett. g) del CTS, non potranno in ogni caso cumulare più di due deleghe.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

7. L'Assemblea ordinaria è competente sui seguenti oggetti:

- a. valutare ed approvare il programma generale delle attività di "CSV Napoli ETS";
- b. valutare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c. determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d. eleggere il Consiglio Direttivo;
- e. nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- f. eleggere il Collegio dei Garanti;

g. valutare e deliberare sui requisiti di ammissione, sulle dimissioni e sulle proposte di decadenza degli associati, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo;

h. approvare e modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto;

i. determinare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative;

j. esaminare ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei partecipanti.

9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea straordinaria è competente sui seguenti oggetti:

a. modificare lo statuto e l'atto costitutivo;

b. deliberare lo scioglimento o la trasformazione dell'associazione.

11. L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto le modifiche allo statuto ed all'atto costitutivo o la trasformazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi. In tal caso, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti con la sola eccezione di cui al successivo comma.

12. L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo residuo patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la stessa maggioranza.

13. L'Assemblea vota normalmente in modo palese per alzata di mano, tranne che per le deliberazioni attinenti a requisiti, qualità e situazioni di stretto riferimento a persone determinate e quando lo richiedano almeno un quarto dei presenti.

14. Ogni associato, indipendentemente dalla propria dimensione, dispone di un voto in Assemblea. Qualora il numero di voti esprimibili dagli associati in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (risultanti al momento della convocazione dell'Assemblea) sia inferiore alla maggioranza assoluta dei voti totali esprimibili dagli associati, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato è ponderato in modo tale che il complesso dei voti attribuiti alle organizzazioni di volontariato sia tale da assicurare loro la maggioranza assoluta dei voti in assemblea. Il Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto stabilisce le modalità applicative del presente

comma.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di sei membri ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea. In ogni caso, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve appartenere ad organizzazioni di volontariato. Al fine di evitare le situazioni di cui all'art. 61, c.1, lett. g) e per favorire l'effettiva partecipazione di tutti gli associati di cui all'art. 61, c.1, lett. h) del CTS, ciascun associato non può nominare più di un membro nel Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono eleggibili per un numero massimo di due mandati consecutivi.

4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento elegge, nel proprio seno, il Presidente, il Vice-Presidente vicario ed il Vice-Presidente, assicurando, ove possibile, il coinvolgimento anche degli associati di piccola dimensione.

5. Il Consiglio Direttivo opera con la ricerca della maggiore collegialità decisionale possibile e, ove necessario, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che siano almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

6. Il Consigliere non può delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno. Si riunisce altresì ogni volta che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

8. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a. elegge il Presidente ed i Vice-Presidenti;
- b. nomina il Direttore dell'Associazione;
- c. elegge un Tesoriere che coadiuvi il Presidente e il Direttore nella gestione amministrativa e contabile;
- d. predispone ed approva, su proposta del Direttore, il programma annuale di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ad esame ed approvazione dell'Assemblea, nonché il bilancio con le relative modalità di pubblicizzazione;
- e. provvede, anche su proposta del Direttore, all'assunzione di personale dipendente determinandone inquadramento e remunerazione in conformità ai CC.NN.LL. ed è competente ad adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare, licenziamento compreso;
- f. ratifica e/o modifica le deliberazioni adottate in via di

urgenza dal Presidente;

g. può istituire Comitati tecnici o scientifici, determinandone altresì gli eventuali gettoni di presenza;

h. verifica il possesso dei requisiti di ammissione di coloro che richiedono l'adesione all'Associazione "CSV Napoli ETS" e ne dispone l'eventuale accoglimento o l'eventuale diniego.

i. propone all'Assemblea con parere motivato la decadenza o l'espulsione degli associati per atti e comportamenti in contrasto col presente statuto e con le finalità e modalità operative poste a base della loro adesione all'Associazione;

j. adotta altresì provvedimenti disciplinari che dovessero rendersi necessari nei confronti degli associati;

k. programma ed istituisce forme di decentramento delle attività sul territorio, al fine di favorire la presenza dell'Associazione in tutte le aree della città metropolitana;

l. redige, di concerto con il Direttore ed approva i regolamenti amministrativi e gestionali per il buon funzionamento dell'Associazione e delle aree operative.

9. Partecipa al Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, il Direttore dell'Associazione, che funge anche da segretario.

10. I Consiglieri che risultano assenti non giustificati a tre incontri regolarmente convocati, decadono automaticamente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea decadano dall'incarico, si provvede alla sostituzione secondo la modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 19 del presente Statuto.

11. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna remunerazione od emolumento, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può delegarla, per tempi ed oggetti limitati, ai Vice-presidenti e ad altri membri del Consiglio stesso.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente coordina le attività degli organi dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di urgenza, adotta provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio, ad esclusione dell'approvazione del programma annuale di attività e dei bilanci preventivo e consuntivo. In tal caso, deve proporre al Consiglio stesso, nella prima riunione utile successiva alle determinazioni assunte, la ratifica del proprio provvedimento.

5. Il Presidente è sostituito, in tutti i casi di impedimento, dal Vice-Presidente vicario o, in assenza e/o per impedimento anche di questi, dal Vice-Presidente designato dal Consiglio Direttivo.

6. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi, salve le responsabilità interne all'Associazione, dell'impedimento del Presidente e/o degli altri sostituiti nell'ordine sopra indicato.

7. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi ed, in ogni caso, non può rivestire la carica per più di nove anni anche non consecutivi.

8. Non può coprire la carica di Presidente chi si trova in una delle condizioni previste dall'Art. 61, c. 1, lett. i), nn. 1-4 del CTS.

9. Al Presidente non spetta alcuna remunerazione od emolumento, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 9 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza: il Presidente, il Vice-Presidente vicario ed il Vice-Presidente.

2. L'Ufficio di presidenza attua le scelte di programma del Consiglio Direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative ad esse connesse.

ART. 10 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

2. Il Direttore predispone il programma annuale delle attività, gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo avvalendosi della collaborazione del Tesoriere ed il bilancio sociale, nonché le proposte di assunzione di personale e di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del personale medesimo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di cui assume, salva determinazione contraria della stessa, la funzione di Segretario.

ART. 11 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e collabora alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo. E' corresponsabile della tenuta delle scritture contabili.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è formato da tre membri, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30 del CTS.

2. Qualora l'Associazione sia accreditata come centro di servizio per il volontariato, un membro dell'Organo di Controllo, con funzioni di Presidente, è nominato dall'Organismo territoriale di Controllo (OTC) i restanti

due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominate dall'Assemblea (art.6 co.7 lett.e).

3. La carica ha durata triennale.

4. L'Organo di Controllo esercita le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 30 del CTS. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del CTS, l'Organo di Controllo esercita altresì le funzioni di revisione legale ed, in tal caso, i componenti sono scelti fra soggetti in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

5. L'Organo di Controllo segnala tempestivamente al Consiglio Direttivo le anomalie gestionali che dovesse riscontrare in esecuzione del proprio ufficio, indicando formalmente allo stesso i rimedi atti ad eliminarle.

6. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

7. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a compenso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

2. Il Collegio dei Garanti dirime le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organi associativi e fra i medesimi organi associativi.

3. È in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento di una controversia alla magistratura ordinaria.

4. Il Collegio è formato da tre componenti e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

5. L'incarico di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

6. Ai componenti del Collegio dei Garanti non spetta alcuna remunerazione od emolumento, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Avanzi di gestione, destinati al patrimonio;
- c) Erogazioni, donazioni e lasciti destinati al patrimonio;
- d) Ogni altra entrata destinata specificamente al patrimonio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo

svolgimento esclusivo delle attività statutarie, ai sensi dell'articolo 8 del CTS.

ART. 15 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate da:

- a) quote associative determinate dall'Assemblea;
- b) donazioni, contributi e finanziamenti pubblici o privati;
- c) raccolte fondi;
- d) eventuali contributi e corrispettivi per i servizi e le attività svolte;
- e) eventuali quote del Fondo unico nazionale (FUN) di cui all'articolo 62 del CTS, qualora l'Associazione sia accreditata quale Centro di servizio per il volontariato;
- f) ogni altra entrata, compatibile con la natura di associazione del Terzo settore.

ART. 16 - BILANCI PREVENTIVI, CONSUNTIVI E BILANCIO SOCIALE

- 1. L'esercizio annuale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. L'Associazione adotta un bilancio consuntivo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 del CTS, entro il mese di giugno dell'anno successivo al quale si riferisce.
- 3. L'Associazione adotta altresì un bilancio preventivo.
- 4. L'Associazione redige e pubblica un Bilancio sociale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14 e 61, c. 1, lett. 1) del CTS.
- 5. I bilanci preventivo, consuntivo e sociale sono resi pubblici sul sito internet dell'Associazione ed in altre forme, stabilite dal Consiglio Direttivo, atte ad assicurare una informazione adeguata a tutti i soggetti portatori di interesse.

ART.17 - LIBRI OBBLIGATORI

- 1. L'Associazione tiene, presso la propria sede, i seguenti libri:
 - a. libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze con le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. libri delle adunanze con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei garanti tenuti a cura del rispettivo organo di riferimento.
- 2. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente, a proprie spese.

ART 18 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1. L'Associazione assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per gli "stakeholder", interni ed esterni. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, l'Associazione stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante una

apposita delibera del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi.

2. L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del "CSV Napoli ETS" nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi associativi e degli altri "stakeholder" interni, il diritto di ricevere e, in ogni caso, avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti.

3. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare ed intellegibili.

ART. 19 - REGOLAMENTO

1. CSV Napoli ETS si dota di un Regolamento, detto anche Regolamento Generale statutario, che disciplina il funzionamento dell'Associazione in conformità dello Statuto.

2. Il Regolamento Generale statutario ed eventuali sue modifiche ed integrazioni è approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati con le maggioranze deliberative previste.

3. Il Regolamento, in particolare,

a. detta disposizioni attuative del presente statuto;

b. con riferimento all'art. 4 dello Statuto fissa i criteri per la tenuta del Registro degli Associati;

c. con riferimento all'art. 5 precisa i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che ricoprono cariche associative;

d. fissa le modalità di elezione degli organi associativi e ne determina le maggioranze deliberative;

e. regola il funzionamento degli organi associativi e ne disciplina le riunioni;

f. regola ogni altra materia che l'Assemblea riterrà opportuna.

ART. 20 - SCIoglimento E PERDITA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del CTS.

2. Nel caso di perdita dell'accREDITamento quale centro di servizio per il volontariato a seguito di scioglimento o revoca, si applica l'articolo 63, commi 4 e 5 del CTS.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

1. Gli Organi dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato al momento dell'elezione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. I limiti di mandato previsti dal presente statuto, si

computano a decorrere dall'entrata in vigore del CTS medesimo, ai sensi dell'articolo 101, comma 7 del CTS.

3. Gli associati già iscritti nell'apposito libro alla data di entrata in vigore del presente statuto, se privi dei requisiti previsti dallo statuto medesimo, conservano la loro qualità di associati finché esistenti e salva loro rinuncia, purché acquisiscano i requisiti di cui all'art. 4, comma 3 del presente statuto entro 12 mesi dalla piena operatività RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il CTS e, in via residuale ed in quanto compatibile, il Codice civile.

Firmato: Nicola CAPRIO - Grazia ANNUNZIATA Notaio - Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto legislativo 7 marzo 2005 N. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 7 agosto 2024 - Notaio Grazia ANNUNZIATA - "FIRMA DIGITALE"